



**DETERMINAZIONE N. 180/2021**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n.249/2021 e Comunicazione n. 249/2021 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 249/2021 prot. n.2583 del 02.02.2021.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 249/2020 del 01.02.2021 acquisita al protocollo dell'Agenzia per l'Italia digitale con n.2583 del 02.02.2021, riguardante la qualificazione tematica altro, con la quale il segnalante lamenta che *“Il Comune di Pergine Valsugana (TN) ha provveduto a nominare tramite decreto sindacale n.17 del 11/11/2020 il proprio RTD (Responsabile della Transizione Digitale) in base a quanto indicato dall'art. 17 del CAD. La persona nominata per, contrariamente a quanto previsto dai commi 1-ter e 1-sexies seppur provvisto di competenze, non ricopre il ruolo di dirigente (in posizione apicale) che risponde direttamente al Sindaco, bensì di P.O (Posizione Organizzativa), figura non dirigenziale, responsabile di un ufficio "E-government" interno alla Direzione Generale”*.

**ESAMINATA** la Trattazione n. 249/2021 predisposta dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale. In particolare, con la Circolare n.3/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*, vengono fornite una serie di indicazioni alle PP.AA. sulla nomina del RTD, figura chiave per la trasformazione digitale nel settore pubblico, senza tuttavia interferire con le scelte opportunamente adottate dai singoli Enti nell'ambito della propria autonomia organizzativa, come si evince da alcuni passaggi della predetta Circolare, di seguito riportati: *“Con la presente circolare si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla predetta nomina, ferma restando l'autonomia organizzativa riconosciuta*

*dall'ordinamento giuridico alle amministrazioni in indirizzo", e "Ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti interni".*

Da quanto sopra riportato, emerge quindi che in base alla Circolare di cui sopra ogni ente pubblico, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve individuare un RTD che abbia determinate caratteristiche: *"Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali".*

La sopracitata Circolare, sostanzialmente, riprende quanto già richiamato dall'art.17 co.1 sexies del CAD in relazione al riconoscimento dell'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato nell'individuazione del RTD: *"Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente".*

Pertanto, in considerazione del fatto che non sono state oggetto di segnalazione le competenze del soggetto individuato come RTD, come si evince dal testo della segnalazione: *"seppur provvisto di competenze"*, ma soltanto l'aspetto relativo alla titolarità della posizione organizzativa e non dirigenziale del soggetto incaricato e, ritenendo che la scelta effettuata dal Comune rientri nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, non emergono violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere alla sua archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e contestualmente al segnalante.

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n.249/2021, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.249/2021, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 249/2021 e Archiviazione n. 249/2021 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

**Segnalazione n.249/2021 - Trattazione**

**Oggetto: Segnalazione 249/2021- Amministrazione segnalata: Comune di Pergine Valsugana - Qualificazione tematica: Altro – prot.n.2583 del 02.02.2021.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Il Comune di Pergine Valsugana (TN) ha provveduto a nominare tramite decreto sindacale n.17 del 11/11/2020 il proprio RTD (Responsabile della Transizione Digitale) in base a quanto indicato dall'art. 17 del CAD. La persona nominata per, contrariamente a quanto previsto dai commi 1-ter e 1-sexies seppur provvisto di competenze, non ricopre il ruolo di dirigente (in posizione apicale) che risponde direttamente al Sindaco, bensì di P.O (Posizione Organizzativa), figura non dirigenziale, responsabile di un ufficio "E-government" interno alla Direzione Generale [...].*

*Tale nomina non sembra rispondere a quanto richiesto dalla normativa”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso, entrando nello specifico della trattazione della questione posta dal segnalante, si rileva che lo stesso non ritenga giusta la scelta effettuata dal Comune relativamente alla nomina del RTD che risulterebbe titolare di una posizione organizzativa e non dirigenziale, così come previsto dall'art.17 co.1 ter e co.1 sexies del CAD.

L'art.1 co. 1 ter del CAD prevede che: *"1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico"* e al co.1 sexies dispone: *"Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente"*.

La normativa di riferimento per la fattispecie in esame va integrata con la Circolare n.3 del 1 ottobre 2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione in relazione alla nomina del Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*, con cui vengono fornite una serie di indicazioni alle PP.AA. sulla nomina del RTD, figura chiave per la trasformazione digitale nel settore pubblico, senza tuttavia interferire con le scelte opportunamente adottate dai singoli Enti nell'ambito della propria autonomia organizzativa, come si evince da alcuni passaggi della predetta Circolare, di seguito riportati: *"Con la presente circolare si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla predetta nomina, ferma restando l'autonomia organizzativa riconosciuta dall'ordinamento giuridico alle amministrazioni in indirizzo", e "Ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti interni".*

Da quanto sopra riportato, emerge quindi che in base al CAD ed alla Circolare di cui sopra ogni ente pubblico, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve individuare un RTD che abbia determinate caratteristiche: *"Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali".*

Pertanto, in considerazione del fatto che il segnalante non abbia messo in discussione le competenze del soggetto individuato come RTD, come si evince dal testo della segnalazione:

*“seppur provvisto di competenze”*, ma soltanto l’aspetto relativo alla titolarità della posizione organizzativa e non dirigenziale del soggetto incaricato, ritenendo che la scelta effettuata dal Comune rientri nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere alla sua archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e contestualmente al segnalante.

19 febbraio 2021

Maria Antonietta Ventriglia



# AGID

## Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione 249/2021- Amministrazione segnalata: Comune di Pergine Valsugana (TN)-  
Qualificazione tematica: Altro – prot.n. 2583 del 05.02.2021.**

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

*“Il Comune di Pergine Valsugana (TN) ha provveduto a nominare tramite decreto sindacale n.17 del 11/11/2020 il proprio RTD (Responsabile della Transizione Digitale) in base a quanto indicato dall'art. 17 del CAD. La persona nominata per, contrariamente a quanto previsto dai commi 1-ter e 1-sexies seppur provvisto di competenze, non ricopre il ruolo di dirigente (in posizione apicale) che risponde direttamente al Sindaco, bensì di P.O (Posizione Organizzativa), figura non dirigenziale, responsabile di un ufficio "E-government" interno alla Direzione Generale [...].  
Tale nomina non sembra rispondere a quanto richiesto dalla normativa”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Ciò premesso, entrando nello specifico della segnalazione la criticità rilevata è che la scelta effettuata dal Comune relativamente alla nomina del RTD che risulterebbe titolare di una posizione organizzativa e non dirigenziale, non sarebbe in linea con quanto previsto dall'art.17 co.1 ter e co.1 sexies del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD).

La normativa di riferimento per la fattispecie in esame va integrata con la Circolare n.3 del 1 ottobre 2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione in relazione alla nomina del Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*", con cui vengono fornite una serie di indicazioni alle PP.AA. sulla nomina del RTD, figura chiave per la trasformazione digitale nel settore pubblico, senza tuttavia interferire con le scelte opportunamente adottate dai singoli Enti nell'ambito della propria autonomia organizzativa, come si evince da alcuni passaggi della predetta Circolare, di seguito riportati: "*Con la presente circolare si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla predetta nomina, ferma restando l'autonomia organizzativa riconosciuta dall'ordinamento giuridico alle amministrazioni in indirizzo*", e "*Ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti interni*".

Da quanto sopra riportato, emerge quindi che in base al CAD (art.17 co.1 sexies: "*Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente*" e alla Circolare di cui sopra ogni ente pubblico, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve individuare un RTD che abbia determinate caratteristiche: "*Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di "adequate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali*".

Pertanto, in considerazione del fatto che nella segnalazione in questione Lei non ha messo in discussione le competenze del soggetto individuato come RTD, come si evince in un punto della segnalazione stessa: *“seppur provvisto di competenze”*, ma soltanto l’aspetto relativo alla titolarità della posizione organizzativa e non dirigenziale del soggetto incaricato, ritenendo che la scelta effettuata dal Comune rientri nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, non sono emerse violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT, con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia

